

R.G. N. 348/15  
SENT. N. 235/16  
CRON. N. 358/16  
REP. N. \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Nuoro Dr ssa Gian Franca Sanna ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 349 del R.G.A.C. per l'anno 2015 promossa da:

**CAMPUS PASQUALETTA**, nata a Nuoro il 16.05.1977 e residente a Pisa in via delle Medaglie D'Oro n.3, C.F. CMPPQL77E6F979D, elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'Avv. Raffaele soddu, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

contro

**EQUITALIA CENTRO S.P.A.** – con sede in Firenze Viale Giacomo Matteotti n.16, (C.F./P.IVA 03078981200) – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dott. Gianmario Viridis in forza di procura speciale Rep. 40139 Racc.22427 del 27.03.2015 a firma Notaio Marco De Luca, in Roma, elettivamente domiciliata in Sassari, via Piandanna n.10/E

**CONTUMACE**

Contro

**COMUNE DI PISA** in persona del Dirigente della P.M., Avv. Pietro Pescatore, in qualità di rappresentante dell'Ente, ex artt.34 bis Statuto Comune di Pisa del 18.01.2001, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Susanna Caponi, avv. Gloria Lazzeri, avv.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the judge or a legal representative.

Giuseppina Gigliotti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Civica in Pisa via degli Uffici n.1

Convenuto contumace

e contro

**S.E.Pi. SpA.** (P.IVA 01724200504) in persona del direttore Generale Dott. Claudio Grossi, rapp.te della società in virtù di procura speciale del 26.03.2012, a ministero del Notaio Dott. Enrico Barone, registrata a Pisa il 27.03.2012 al n.1830, serie IT, Rep. 50746, Racc. 14781, con sede in Pisa via C. Battisti n.53, rappresentata e difesa dallo stesso ed elettivamente domiciliata presso la sede legale

terzo contumace

OGGETTO: opposizione ex 615 c.p.c.

\*\*\*\*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

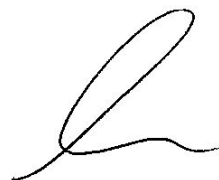
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Campus Pasqualetta premetteva che in data 23.03.2015 veniva casualmente a conoscenza di cartella esattoriale n. 07420130000280737 di Equitalia Centro S.p.a., asseritamente notificata il 02.06.2013.

Tale cartella esattoriale afferiva a n.3 verbali di contestazione a violazione del codice della strada, elevati in Pisa e notificati ex art.140 c.p.c. in data 19.09.2007.

la ricorrente sosteneva l'inesistenza del titolo dedotto in cartella per intervenuta prescrizione del debito, oltre a eccepire vizi formali della notifica, la violazione dell'art. Indi concludeva con la richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali sopra richiamate.

La causa istruita documentalmente veniva tenuta in decisione all'udienza del 20.01.09.

Motivi della decisione



La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dei convenuti, atteso che il presente procedimento è stato instaurato nella forma del rito di cognizione e pertanto con atto di citazione, le parti convenute, qualora avessero inteso costituirsi nelle forme di rito avrebbero dovuto presenziare in udienza con difesa tecnica.

Al contrario le stesse hanno provveduto al mero deposito degli atti in cancelleria e tale forma di costituzione non è da considerarsi regolare, questo comporta che gli atti depositati non possono essere considerati dal giudicante ai fini della decisione.

Va altresì affrontata la questione della tempestività del ricorso all'esecuzione contro sollecito di pagamento a cartella esattoriale.

La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del sollecito deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Invero l'art. 615 c.p.c. così recita :*«Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata si può proporre opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore...»*

Poiché con la comunicazione dell'atto citato l'esecuzione forzata non può dirsi ancora iniziata, i rimedi esperibili avverso tale provvedimento sono quelli previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. dunque “davanti al giudice competente per valore e per territorio”.

Invero la norma non determina un termine temporale a pena di decadenza per proporre l'opposizione indi l'odierno ricorso si ritiene tempestivo.

Nel merito il ricorrente lamenta che la cartella esattoriale sottesa al sollecito non è idonea a fondare alcuna azione esecutiva in quanto il debito risulta prescritto.



Appare chiaro che la prova dell'esistenza del credito e della regolarità delle notifiche dei conseguenti atti spetta al Concessionario in quanto ente che procede al fermo, che attiva cioè una procedura fortemente afflittiva incidente nella sfera privatistica del cittadino e pertanto se ne assume le relative responsabilità. Il Concessionario prima di attivare tale strumento di realizzazione del credito, ha l'obbligo di verificare la sussistenza degli elementi più banali per attivare la procedura e cioè preliminarmente l'effettiva esistenza del credito, l'avvenuta regolare notifica degli atti inerenti allo stesso, la non intervenuta prescrizione e quant'altro necessario, desistendo dal procedere in mancanza di uno di tali elementi, altrimenti, se decide di attivarsi, non può ritenersi estraneo ai fatti, né può esimersi da responsabilità chiamando in causa l'Ente impositore.

L'attrice contesta preliminarmente la notifica della cartella esattoriale qui opposta, tuttavia si osserva che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo.

Tale principio è affermato dalla sezione V della Corte di Cassazione con la sentenza del 6 maggio 2015 n. 9036, in continuità con un orientamento interpretativo già delineato dalla Suprema corte.

Nella sentenza citata, la Corte prende in esame taluni eventi particolari che inficiano la notifica dell'atto, orientando la decisione al rispetto del principio fondamentale secondo cui il raggiungimento dello scopo assicura comunque la salvezza degli effetti dell'atto notificato.

La Corte sottolinea che la notificazione non ha valenza costitutiva dell'atto amministrativo, ma è una mera condizione di efficacia.

Eventuali vizi non ne intaccano la validità, con la conseguenza che non solo il vizio di nullità ma l'inesistenza stessa della notificazione è irrilevante quando



l'atto abbia raggiunto lo scopo (e cioè il destinatario ne sia venuto comunque a conoscenza).

Indi in applicazione del principio sopra richiamato, la impugnazione della cartella esattoriale operata col giudizio che occupa ha valenza di conoscenza dell'atto impugnato della cui esistenza l'attrice è comunque venuta a conoscenza con il conseguente raggiungimento dello scopo precipuo dell'atto stesso.

Tuttavia si osserva che dalla notifica dei verbali sottesi alla cartella esattoriale (19.09.2007), per altro regolarmente notificati tramite compiuta giacenza (vedasi le relate di notifica prodotte dalla attrice) alla notifica della cartella esattoriale qui opposta (02.06.2013) sono intercorsi termini superiori ai cinque anni prescrizionali.

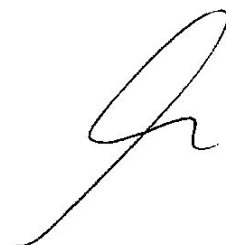
Dispone, invero l'art. 28 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 che *"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni... si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione"*. Il decorso del tempo vale ad estinguere non solo l'obbligazione pecuniaria ma lo stesso illecito amministrativo.

Le cause di interruzione della prescrizione sono solo quelle indicate, con disposizioni tassative, dall'art. 2943 c.c., cui rimanda il comma 2 dell'art. 28 della lg. 24.11.81 n. 689, quali la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio o che vale a costituire in mora il debitore.

Nel caso di specie non risulta posto in essere nessun atto interruttivo valido della prescrizione.

L'accoglimento di detto motivo di impugnativa rende superfluo l'esame di quant'altro rilevato ed eccepito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e atteso che il giudizio non ha richiesto particolare attività istruttoria si liquidano in complessive € 250,00 oltre accessori di legge



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa promossa da Campus Pasqualetta  
contro Equitalia Sardegna S.P.A +2

- Dichiara prescritto il debito di cui alla cartella di pagamento n. 07420130000280737 notificata il 02.06.2013 e per l'effetto
- annulla la cartella di pagamento n. 07420130000280737 di Equitalia Centro S.p.a.
- condanna Equitalia Centro S.p.A. , Comune di Pisa e S.E.Pi S.p.a. in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di Campus Pasqualetta che si quantificano in complessive € 250,00 oltre accessori di legge.

Nuoro, 29.04.2016

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa G.F. Sama

IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NUORO  
Deposita in cancelleria il **29 APR. 2016**  
IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NUORO  
È copia conforme all'originale per uso  
notifica  
Nuoro li **10 MAG. 2016**



Il Cancelliere  
Spaola